

La presente deliberazione sarà inviata alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Pancheri

Il Segretario Generale
Visetti

Registrata alla Corte dei conti addì 15 marzo 1984, Registro 5, Foglio 52 - *D'Ambrosio*

ANNO 1984

LEGGI E DECRETI

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1984, n. 1

Norme per lo svolgimento del referendum popolare per l'abrogazione della legge provinciale della Provincia autonoma di Trento 9 dicembre 1978, n. 56

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

In deroga ai termini stabiliti dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 26 settembre 1978, n. 18 e dal terzo comma dell'articolo 7 bis della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 13; la richiesta di referendum per l'abrogazione della legge provinciale della Provincia autonoma di Trento 9 dicembre 1978, n. 56, già riconosciuta formalmente regolare ed ammissibile dai competenti organi, sarà sottoposta a votazione, da indirsi, con decreto del Presidente della Giunta regionale, non meno di 50 e non più di 60 giorni prima della sua effettuazione per una domenica compresa nel periodo dal 15 ottobre al 30 novembre 1984.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto ed entra in vigore

Dieser Beschluß wird dem Rechnungshof zur Registrierung zugeleitet und im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet.

Der Präsident
Pancheri

Der Generalsekretär
Visetti

Registriert beim Rechnungshof am 15. März 1984, Register 5, Blatt 52 - *D'Ambrosio*

JAHR 1984

GESETZE UND DEKRETE

REGION TRENINO-SÜDTIROL

REGIONALGESETZ vom 20. April 1984, Nr. 1

Bestimmungen über die Abwicklung der Volksbefragung zur Aufhebung des Landesgesetzes der Autonomen Provinz Trient vom 9. Dezember 1978, Nr. 56

DER REGIONALRAT

hat das folgende Gesetz genehmigt,

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES

beurkundet es:

Art. 1

In Abweichung von den Fristen, die im Artikel 2 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 26. September 1978, Nr. 18 und im Artikel 7 bis Absatz 3 des Regionalgesetzes vom 24. Juni 1957, Nr. 11 - wie mit Artikel 7 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 13 abgeändert - festgesetzt sind, wird in bezug auf den Antrag auf Volksbefragung zur Aufhebung des Landesgesetzes der Autonomen Provinz Trient vom 9. Dezember 1978, Nr. 56 die Abstimmung vorgenommen. Der Antrag ist bereits von den zuständigen Organen als formell ordnungsgemäß und annehmbar anerkannt worden. Die Abstimmung ist mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses auf einen Sonntag in der Zeitspanne zwischen einschließlich 15. Oktober und 30. November 1984 anzuberaumen. Das Dekret ist nicht weniger als 50 und nicht mehr als 60 Tage vor dem Abstimmungstag zu erlassen.

Art. 2

Dieses Gesetz wird im Sinne von Artikel 55 des Statuts als dringend erklärt und tritt am Tag

il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 20 aprile 1984

Il Presidente della Giunta regionale
PANCHER.

Visto:

Il Commissario del Governo
per la Provincia di Trento
G. de Pretis

nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft.

Jeder, den es angeht, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und dafür zu sorgen, daß es befolgt wird.

Trient, den 20. April 1984

Der Präsident des Regionalausschusses
PANCHERI

Gesehen:

Der Regierungskommissär
für die Provinz Trient
G. de Pretis

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO 13 febbraio 1984, n. 5-101/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente la concessione dell'anticipazione sull'integrazione dell'indennità premio di servizio prevista dall'art. 198 della medesima legge provinciale

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 198 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12;

Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 163 di data 6 dicembre 1983;

Visto l'art. 53 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;

Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 994 di data 10 febbraio 1984,

d e c r e t a

— è emanato il regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente la concessione dell'anticipazione sull'integrazione dell'indennità premio di servizio prevista dall'art. 198 della medesima legge provinciale, secondo il testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

— il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige;

— è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 13 febbraio 1984

Il Presidente della Giunta provinciale
MENGONI

Registrato alla Corte dei conti addì 12 aprile 1984, Registro 19, Foglio 45 - D'Ambrosio

Regolamento
per la concessione dell'anticipazione
sull'integrazione dell'indennità premio di servizio
ai sensi dell'art. 198 della legge provinciale
29 aprile 1983, n. 12

Art. 1

L'anticipazione sull'integrazione dell'indennità premio di servizio di cui all'art. 198 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, viene concessa su richiesta del personale, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, per i motivi di seguito elencati in ordine di priorità:

- a) spese mediche e/o chirurgiche effettivamente a carico del richiedente, sostenute anche per le persone di cui all'art. 433 del Codice Civile, di ammontare complessivo comunque non inferiore al 10% del reddito annuo netto;
- b) sostenimento di oneri per studi dei figli, di ammontare complessivo non inferiore ai limiti di reddito previsti dalla precedente lettera a);
- c) acquisto o costruzione della casa di abitazione, anche mediante il pagamento di quote a cooperative edilizie, da utilizzare come residenza abituale del nucleo familiare del richiedente,